

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con Delibera del Consiglio dell'Unione dei Comuni n. 10 del 07.09.2004  
MODIFICATO CON DELIBERA DELL'UNIONE DEI COMUNI N. 7 DEL 14/03/2005

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### **ARTICOLO 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento detta criteri e disposizioni per la determinazione e l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 05.02.1997 n°22 e successive modificazioni e integrazioni e del D.P.R. 27.04.1999, n°158, disciplinando in particolare condizioni, modalità ed obblighi derivanti dalla sua applicazione.

### **ARTICOLO 2 - Istituzione della Tariffa**

1. Nell'Unione dei Comuni di Almè e Villa d'Almè è istituita la Tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 05.02.1997 n°22.

2. La Tariffa è determinata annualmente dalla Giunta dell'Unione sulla base del Piano Finanziario, approvato dal Consiglio \*\*\* (a sua volta approvato dalla medesima Giunta), e della Tariffa di riferimento, che rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni da rispettare per la determinazione della tariffa stessa.

3. La Tariffa è applicata e riscossa, secondo le modalità previste all'art. 26 del presente Regolamento dal Soggetto Gestore della Tariffa e del Servizio.

4. E' facoltà della Giunta dell'Unione articolare la tariffa con riferimento alla tipologia e qualità dei servizi da fornire ai singoli Comuni aderenti all'Unione.

\*\*\* Modifica da "a sua volta approvato dalla medesima Giunta" a "approvato dal Consiglio" approvata dal Consiglio con la deliberazione n. 7 del 14/3/2005

### **ARTICOLO 3 - Presupposto**

1. La Tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione – da chiunque effettuata – di locali od aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio dell'Unione.

2. A tal fine l'arredo e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile.

## Capo II PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

### **ARTICOLO 4 - Soggetti passivi**

1. La Tariffa, ai sensi del comma 3, dell'art.49 del D.Lgs. n°22/97, è posta a carico di chiunque occupi o conduca locali o aree scoperte a qualunque titolo esistenti sul territorio dell'Unione.

2. Per le utenze domestiche si considera obbligato colui che effettua la comunicazione di richiesta del servizio ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione.

3. Qualora la comunicazione di richiesta del servizio di cui all'art. 10 del presente regolamento, fosse presentata dal proprietario dei locali, ma gli stessi fossero effettivamente occupati/condotti da un soggetto diverso, per la determinazione del

numero dei componenti del nucleo familiare da indicare nella suddetta comunicazione, si devono seguire le seguenti regole:

- a. se l'occupante/conducente è residente: il proprietario indica nella comunicazione il numero degli occupanti dell'alloggio in base a quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, del presente regolamento, indicando anche tutti i nominativi;
- b. se l'occupante/conducente non è residente: il proprietario indica nella comunicazione il numero dei soggetti che effettivamente occupano l'alloggio.

In ogni caso il proprietario dei locali è obbligato a comunicare, al 1 gennaio di ogni anno, e comunque ogni volta che si verifica un cambiamento nei soggetti che occupano i locali, da quante persone è composto il nucleo familiare. Nel caso b. se il proprietario non fosse in grado di indicare nella comunicazione il numero degli occupanti dell'alloggio, si procederà alla loro determinazione utilizzando la tabella di conversione mq/n° occupanti equivalenti prevista dall'art. 12, comma 1, del presente regolamento.

4. Per le utenze non domestiche si considera, in mancanza del dichiarante richiedente il servizio, il titolare dell'impresa, associazione, studio, per le società di persone gli amministratori in solido con la società e per le società di capitali o altre organizzazioni dotate di personalità giuridica le medesime società e organizzazioni in solido con gli amministratori.

5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la Tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.

6. L'utilizzazione del servizio, in mancanza di presentazione della denuncia di cui all'art. 21, comma 1, è considerata come accettazione delle condizioni previste dal presente Regolamento e dalla Carta dei Servizi e darà luogo all'applicazione delle penalità previste dall'art. 25 del presente Regolamento.

### **ARTICOLO 5 - Principio di solidarietà**

1. L'obbligazione tariffaria sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà passiva fra i componenti del nucleo familiare conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree nonché fra il proprietario e il conducente in caso di locazione inferiore all'anno.

2. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento sia esso quello dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso, sia in funzione della garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione.

### **ARTICOLO 6 - Soggetti passivi per ipotesi speciali**

1. Sono escluse le parti comuni di condominio individuate dall'art. 1117 del Codice Civile. Per le medesime aree occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, gli stessi devono considerarsi direttamente obbligati al pagamento della Tariffa.

2. Incombe peraltro nei confronti degli amministratori di condominio – ove ciò sia richiesto dal Gestore della Tariffa ovvero dall'Unione – la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei predetti locali od aree.

3. Per i locali o aree assoggettabili a Tariffa ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori all'anno, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.

## **ARTICOLO 7 - Determinazione del numero degli occupanti**

1. Il numero dei componenti di ciascun nucleo familiare sul quale parametrare la Tariffa della singola utenza, relativamente alle utenze domestiche, è quello risultante dai registri anagrafici e precisamente dal foglio di famiglia ovvero dal foglio di convivenza alla data del 1° gennaio di ogni anno. L'Unione, per il tramite degli uffici demografici comunali, assicurerà l'immediata comunicazione di questo dato al soggetto Gestore della Tariffa non appena lo stesso sarà disponibile e comunque entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 4, dai commi 3 e 4 del presente articolo e dalle eccezioni previste dall'art. 12, comma 1.
2. Per le utenze e/o i nuclei familiari sorti successivamente al 1° gennaio di ogni anno il numero dei componenti è dato da quello risultante alla data di inizio dell'utenza.

## CAPO III

### PRESUPPOSTI OGGETTIVI

#### **ARTICOLO 8 - Presupposti oggettivi per l'applicazione della Tariffa**

1. Sono soggette alla tariffa le superfici di tutti i locali od aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio dell'Unione, con eccezioni di cui al successivo art.14.

#### **ARTICOLO 9 - Superfici soggette a Tariffa per le utenze domestiche**

1. Sono considerati assoggettabili in aggiunta alla superficie dei vani principali, le superfici degli accessori (a titolo esemplificativo: anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, disimpegni, e ogni altro locale in cui si può presumere la presenza dell'uomo) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderie, ripostigli e disimpegni).

2. Tutte le superfici di cui al comma 1, sono assoggettate alla Tariffa purché i locali a cui si riferiscono abbiano un'altezza superiore a 1,5 metri.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che viene a costituire una utenza aggiuntiva.

#### **ARTICOLO 10 - Superfici soggette a Tariffa per le utenze non domestiche**

1. Sono considerate assoggettabili le superfici di tutti i locali, principali o di servizio destinati all'esercizio della attività, comprese le autorimesse e i depositi.

2. In particolare per gli impianti sportivi coperti e scoperti, sono soggetti a Tariffa i locali adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e parti riservate al pubblico e aree di sosta o accesso e simili.

3. Le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sono soggette alla tariffa se le stesse costituiscono superficie operativa per l'esercizio della attività propria dell'impresa.

4. I locali e le aree adibiti ad uso non domestico, al fine dell'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile, sono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla loro presuntiva quantità di rifiuti prodotti, così come indicate nella tabelle 3a e 4a del D.P.R. n° 158/1999. Sarà possibile procedere all'accorpamento o all'eliminazione di alcune delle classi previste nel suddetto elenco allo scopo di adeguare la classificazione alle caratteristiche delle attività presenti su ciascun territorio dell'Unione. La classificazione delle utenze non domestiche verrà adottata dalla Giunta dell'Unione contestualmente all'adozione della delibera di approvazione della Tariffa.

5. Le superfici delle attività eventualmente adibite ad usi diversi da quelli previsti nel suddetto elenco vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

6. L'assegnazione di un'utenza ad una delle classi previste dal suddetto elenco viene effettuata prendendo a riferimento l'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività svolte nei medesimi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale

parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale.

### **ARTICOLO 11 - Modalità di misurazione dei locali e delle aree**

1. Ai fini del calcolo della tariffa, la superficie assoggettabile è misurata: per i locali al netto dei muri e per le aree scoperte sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Sono invece escluse le superfici di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

2. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore o pari/inferiore al mezzo metro quadrato.

3. I locali ed aree in cui si svolgono attività non domestiche che, per loro natura, producono contemporaneamente sia rifiuti speciali che rifiuti assimilati agli urbani sono interamente soggetti alla tariffa in quanto i coefficienti di capacità produttiva tengono già conto di tale caratteristica.

### **ARTICOLO 12 - Utenze non stabilmente attive**

1. Per utenze non stabilmente attive previste dall'art. 7, comma 3 del DPR 158/1999 si intendono:

- per le utenze domestiche:

A) le abitazioni tenute a disposizione come seconde case;

B) gli alloggi per i cittadini residenti all'estero;

purché, per entrambe le categorie, vi sia l'utilizzazione fino ad un massimo di 183 giorni all'anno.

Al fine di determinare il numero dei componenti del nucleo familiare di queste particolari utenze, per le quali risulterebbe difficile determinare il numero di persone che stabilmente occupano i locali, si devono seguire le seguenti regole:

a. nel caso in cui colui che occupa/conduce i locali indica nella comunicazione il numero degli occupanti dell'alloggio, si deve utilizzare questo numero;

b. nel caso in cui colui che occupa/conduce i locali non indica nella comunicazione il numero degli occupanti dell'alloggio, si deve considerare se il nucleo familiare è mai stato residente nei Comuni dell'Unione:

1 – se in precedenza il nucleo familiare è stato residente nei Comuni dell'Unione allora si tiene conto del numero di componenti il nucleo familiare all'ultima data utile prima dell'emigrazione o dell'iscrizione all'AIRE;

2 – se in precedenza il nucleo familiare non è mai stato residente, occorre necessariamente far riferimento alla seguente tabella di conversione:

<b>Totale mq. Dell'abitazione</b>	<b>N° equivalente di occupanti</b>
Fino a 50 mq.	1
Da 51 mq. a 80 mq.	2
Da 81 mq. a 100 mq.	3
Da 101 mq. a 120 mq.	4
Da 121 mq. A 150 mq.	5
Oltre 150 mq.	6 o più

- per le utenze non domestiche i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni,

risultante da licenza od autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività, si applica il coefficiente di riduzione del 40% alla quota di tariffa variabile.

\*\*\* - per le utenze domestiche non stabilmente attive di cui sopra, si applica il coefficiente di riduzione del 40 % alla quota di tariffa variabile.

2. Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l'attività di commercio itinerante, alla quale è invece applicata la Tariffa Giornaliera di cui al successivo art.13.

3. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui al comma 1 sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le stesse riduzioni che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.

4. L'utente è obbligato a denunciare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni delle superfici e delle tariffe di cui al comma 1; in difetto si provvede al recupero della Tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.

\*\*\* Modifica approvata dal Consiglio con la deliberazione n. 7 del 14/3/2005.

### **ARTICOLO 13 – Tariffa Giornaliera**

1. Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la Tariffa Giornaliera. Per temporaneo s'intende l'uso o la detenzione inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

2. La Tariffa è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata e ai giorni di occupazione.

3. La misura tariffaria da applicare a questa categoria è determinata in base alla Tariffa annuale di gestione dei rifiuti urbani, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso o assimilabili, rapportata a giorno, e maggiorata di un importo percentuale del \*\*\* **100 % (centopercento)** (50% (cinquanta per cento)).

4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la Tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

5. E' dovuta la Tariffa annuale intera nel caso di svolgimento della attività per periodi di durata superiori a 183 giorni dell'anno solare di riferimento, anche se ricorrenti.

6. Per particolari manifestazioni o eventi (sportivi, socio-culturali, feste popolari) che si svolgono su aree pubbliche ovvero aree di uso pubblico, in considerazione della loro specialità ai fini della determinazione della Tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, il Gestore del servizio e della Tariffa può concludere con il soggetto organizzatore della manifestazione/evento specifici contratti aventi ad oggetto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. In questi casi la Tariffa è assorbita dal contratto sottoscritto dalle parti.

7. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della Tariffa da effettuare con le modalità indicate dall'Ente Gestore contestualmente al Canone/Tassa occupazione spazio ed aree pubbliche all'atto dell'occupazione. L'ufficio comunale competente, ovvero dell'Unione, che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ha l'obbligo di comunicare l'occupazione al Gestore del servizio.

\*\*\* Modifica da "50" a "100" per cento approvata dal Consiglio con la deliberazione n. 7 del 14/3/2005.

## **ARTICOLO 14 - Locali ed aree non soggetti alla Tariffa. Esclusione totale.**

1. Sono esclusi dalla applicazione della medesima i seguenti locali od aree:
  - a) Balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse;
  - b) Solai, sottotetti, cantine, ripostigli, stenditoi, legnaie, sottoscala e tutte le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato, purché le superfici a cui si riferiscono abbiano un'altezza inferiore a 1,5 metri dove non è possibile la permanenza dell'uomo;
  - c) Locali comuni delle utenze domestiche di cui all'art. 1117 escluse quelle individuate ai sensi dell'art 6;
  - d) Locali riservati ad impianti tecnologici quali centrali termiche, elettriche, vano ascensori, celle frigorifere, celle di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
  - e) Aree scoperte, quali parcheggi privati, giardini pubblici e privati, orti, aree cortilizie, viali, accesso di locali ad uso domestico costituenti pertinenza degli stessi immobili;
  - f) i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
  - g) Aree coperte e scoperte riservate agli impianti sportivi per il solo svolgimento di attività sportive escluse quelle individuate ai sensi dell'art.10;
  - h) Aree scoperte, quali parcheggi al servizio di clienti e dipendenti, aree utili agli accessi sulla pubblica via e al movimento veicolare interno costituente pertinenza di locali di uso non domestico.
2. Inoltre non sono soggetti alla Tariffa:
  - a. Gli immobili privi del presupposto di cui all'art. 3 del presente regolamento;
  - b. I locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di rifiuti non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre;

Le circostanze di cui ai precedenti punti a), b), e c) comportano la non assoggettabilità alla Tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato con apposita autocertificazione con firma autenticata attestante l'assenza dell'attivazione di pubblici servizi (L.133/94 art.9 comma 6).

3. Nella determinazione della superficie assoggettabile a Tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, pericolosi o comunque non assimilati dall'Unione per qualità o quantità a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Non sono pertanto soggette alla Tariffa:

- a) Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che producono rifiuti speciali, pericolosi e non; di contro sono soggette alla Tariffa le superfici degli insediamenti

- industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
- b) Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali, pericolosi o comunque non assimilati dall'Unione per qualità o quantità a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- c) Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze. Si considerano pertinenze di fondi agricoli tutti i locali di ricovero della attrezzature agricole, delle derrate, nonché i fienili, silos, luoghi di sosta dei lavori agricoli. Sono invece assoggettabili alla Tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.  
Sono equiparate all'attività agricola tutte le aree destinate all'esercizio della silvicoltura, dell'allevamento e le serre a terra;
- d) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa;
- e) Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali di cui al 3° comma dell'art. 7 del D.Lgs. n° 22/1997.

Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla Tariffa di cui alle precedenti lettere a), b), d), ed e), devono presentare al soggetto Gestore la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi o comunque non assimilati dall'Unione a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata con:

- fotocopia dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali (fotocopie delle copertine dei registri, dei fogli dove sono annotati i rifiuti prodotti nel corso dell'ultimo anno e di fogli dove sono stati apposti i timbri di vidimazione);
- fotocopia integrale dell'ultima scheda di rilevamento dei rifiuti speciali. Nel caso di inizio attività nel corso dell'anno, quest'ultimo documento dovrà essere presentato in sede consuntiva;
- fotocopia dei formulari di identificazione utilizzati per il trasporto dei rifiuti agli impianti finali, ovvero copia dei contratti in essere relativi al servizio di trasporto e smaltimento, con le fatture relative.

## CAP IV

# DETERMINAZIONE TARIFFA

### **ARTICOLO 15 - Tariffa**

1. La Tariffa, nelle sue due componenti fissa e variabile, è determinata sulla base della Tariffa di riferimento di cui all'art. 2, comma 2, anche in relazione al Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio, annualmente proposto dal Soggetto Gestore e approvato dalla Giunta dell'Unione, e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio forniti e del tasso di inflazione programmato.

Lo schema tariffario nella sua completezza è proposto dal Soggetto Gestore ed è approvato dalla Giunta dell'Unione entro il 31 dicembre di ciascun anno o comunque entro il termine più ampio stabilito dalla legge. Lo stesso avrà efficacia a partire dall'anno successivo alla sua approvazione e in caso di mancata deliberazione si intende prorogato per gli anni successivi.

2. La Tariffa deve assicurare la copertura integrale di tutti i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs. n°22/1997.

3. La Tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione. La stessa è articolata per fasce di utenza, è commisurata a 365 giorni annuali ed è applicata per anno solare.

### **ARTICOLO 16 – Articolazione della Tariffa**

1. La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2. L'Unione ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la Tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art.49, comma 10, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n°22, richiamato anche dall'art.4, comma 2, del D.P.R. n° 158/99.

3.La percentuale di ripartizione di cui al comma 2 viene stabilita annualmente dalla Giunta dell'Unione con la deliberazione di approvazione della Tariffa.

### **ARTICOLO 17 – Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche**

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'Allegato 1 al D.P.R. n°158/99 (Coefficiente Ka). Il numero dei componenti il nucleo familiare è determinato ai sensi degli artt. 7 e 12, comma 1, del presente Regolamento.

2. La parte variabile della Tariffa, fatta salva la ripartizione di cui al comma 3 del precedente articolo, è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando l'Unione non avrà

sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media dell'Unione pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti.

3. Il sistema presuntivo di cui al precedente comma 2 fa riferimento ai coefficienti di adattamento previsti dalla procedura indicata nel punto 4.2 dell'Allegato 1 al D.P.R. n° 158/99 (Coefficiente Kb) in modo da penalizzare il meno possibile le utenze più numerose.

4. I coefficienti Ka e Kb verranno adottati, su base annua, dalla Giunta dell'Unione con la deliberazione di approvazione della Tariffa.

### **ARTICOLO 18 – Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche**

1. Per tutte le utenze non domestiche e per le attività produttive in genere la parte fissa della Tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a Tariffa e determinato dall'Unione nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'Allegato 1 al D.P.R. n° 158/99 (Coefficiente Kc - Tabella 3a).

2. Per l'attribuzione della parte variabile della Tariffa l'Unione organizza e struttura sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione l'Unione applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'Allegato 1 del D.P.R. n° 158/99 (Coefficiente Kd – Tabella 4a).

3. I coefficienti Kc e Kd verranno adottati, su base annua, dalla Giunta dell'Unione con la deliberazione di approvazione della Tariffa.

### **ARTICOLO 18 BIS – Tariffa per i conferimenti della frazione secca presso la stazione ecologica**

**\*\*\* 1. L'utente ha facoltà di conferire i sacchi contenenti la frazione secca direttamente presso la stazione ecologica, corrispondendo al gestore il corrispettivo stabilito dalla Giunta dell'Unione.**

\*\*\* Nuovo articolo approvato dal Consiglio con la deliberazione n. 7 del 14/3/2005.

### **ARTICOLO 19 - Benefici conseguenti la raccolta differenziata. Applicazione.**

1. Tutti gli utenti sono tenuti a prestare la massima collaborazione nella attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti da imballaggi.

2. In applicazione dell'art. 7, comma 1, del D.P.R. n° 158/1999, le componenti di costo variabile relative a:

- smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati ed assimilati;
- smaltimento dei materiali differenziati raccolti;
- tributo regionale corrisposto sui quantitativi di rifiuti urbani smaltiti in discarica;

determinate in via preventiva sulla base di quantitativi e costi stimati, sono soggette a verifica e conguaglio con i dati effettivi registrati a consuntivo dall'ente Gestore del servizio e della Tariffa.

3. Il minor costo sostenuto in un esercizio dal Gestore del servizio e della Tariffa per tributo regionale dovuto sulla quantità dei rifiuti urbani ed assimilati smaltiti in discarica e il minor costo di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati in discarica e di avvio al recupero

del materiale differenziato raccolto rispetto alla previsione, sarà computato a riduzione del costo del servizio secondo le modalità eventualmente previste in sede di approvazione del piano finanziario dell'anno successivo.

### **ARTICOLO 20 - Agevolazioni**

1. L'Unione concede agevolazioni per la raccolta differenziata prevista al comma 10, dell'articolo 49, del D.Lsg. n° 22/1997, attraverso l'abbattimento della parte variabile della Tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata. A tal fine, in accordo con i Comuni aderenti, sono determinate le risorse finanziarie disponibili, le quali saranno ripartite fra gli utenti sulla base di apposito provvedimento della Giunta dell'Unione.
2. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della Tariffa è applicato, un coefficiente di riduzione approvato dalla Giunta dell'Unione in sede di approvazione del provvedimento tariffario, su proposta del soggetto Gestore, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri, di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti della Tariffa per la quota variabile.
3. Il provvedimento annuale di determinazione della tariffa indica nel dettaglio, le modalità di recupero, la misura e le categorie di attività non domestiche a cui attribuire i coefficienti di riduzione della quota variabile stessa.
4. Le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte nel bilancio dell'Unione come contributo da riconoscere direttamente al Soggetto gestore della Tariffa e del Servizio. Al fine dell'erogazione del suddetto contributo il soggetto Gestore è tenuto a presentare all'Ente, dopo la predisposizione di ogni ruolo, l'elenco completo delle utenze a cui le riduzioni sono state accordate con l'indicazione della somma complessiva.

## **CAPO V DENUNCIA E ACCERTAMENTO**

### **ARTICOLO 21 - Denuncia**

1. I soggetti di cui all'art. 4 del presente Regolamento per ottenere l'attivazione del servizio devono presentare al soggetto gestore, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia unica dei locali ed aree assoggettabili a Tariffa siti nel territorio dell'Unione. Mediante la presentazione della denuncia viene stipulato il contratto d'utenza tra l'ente Gestore e l'utente. All'utente dovranno essere consegnati all'atto della presentazione della denuncia ovvero, nel caso di presentazione mediante servizio postale, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, copia del Regolamento della tariffa, copia della delibera di approvazione della Tariffa in vigore.
2. Tutte le denunce presentate fino al 31.12.2004 verranno considerate come contratti d'utenza stipulati ai sensi del precedente comma 1.
3. La denuncia deve essere redatta su appositi modelli predisposti dal soggetto gestore del Servizio e della Tariffa e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli appositi sportelli informativi.
4. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate.

5. L'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme e entro 30 giorni, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della medesima in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

6. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione di variazione i cambiamenti del numero di componenti del nucleo familiare in quanto gli stessi sono aggiornati solo annualmente sulla base di quanto comunicato dall'Ufficio Anagrafico dell'Unione al soggetto gestore del servizio e della Tariffa, salvo i casi specificatamente previsti dall'art. 4, comma 3, art. 12 comma 1.

7. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:

1. l'indicazione dei dati identificativi e di residenza dell'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione o di chi effettua la comunicazione di richiesta del servizio;
2. l'indicazione del codice fiscale;
3. l'indicazione degli elementi identificativi di residenza delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione;
4. l'indicazione della data di inizio e/o variazione dell'occupazione o conduzione dei locali;
5. l'indicazione dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne.

Mentre per le utenze non domestiche:

1. L'indicazione dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;
2. l'indicazione del codice fiscale e/o Partita Iva;
3. l'indicazione della data di inizio e/o variazione dell'occupazione o conduzione dei locali;
4. dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne.

8. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

9. Il soggetto gestore del Servizio e della Tariffa deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

10. La cessazione dell'uso o conduzione dei locali deve essere denunciata utilizzando lo stesso modello di cui al precedente comma 1, oppure con dichiarazione di autocertificazione da presentare al soggetto gestore del Servizio e della Tariffa appena intervenuta e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi.

11. Gli Uffici dei Comuni aderenti all'Unione, in occasione dell'iscrizione o variazione anagrafica, del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, della ricezione delle dichiarazioni di cessione di fabbricato, dell'attivazione o variazione delle utenze dell'acquedotto, devono invitare l'utente a provvedere alla presentazione della denuncia con le modalità e nei termini previsti dal comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione da parte dell'utente stesso anche in assenza di detto invito.

## **ARTICOLO 22 – Passaggio dei dati**

1. Gli uffici comunali dei Comuni aderenti all'Unione sono obbligati a trasmettere al soggetto Gestore del Servizio e della Tariffa, con le modalità e nei tempi da concordare congiuntamente, copia o elenchi:

- delle autorizzazioni per occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali e di aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali, fisse o itineranti;
- solo annualmente e secondo quanto stabilito dall'art.7 del presente Regolamento, il numero dei componenti di ciascun nucleo familiare, salvo i casi specificatamente previsti dall'art. 4, comma 3, art. 12 comma 1. In questi ultimi casi, le variazioni del numero di componenti del nucleo familiare vanno comunicati al Soggetto Gestore almeno trimestralmente e in ogni caso prima della predisposizione di ogni ruolo;
- delle attivazioni/variazioni relative alle utenze dell'acquedotto comunale;
- delle dichiarazioni di cessione di fabbricato.

Per tutte le informazioni di cui sopra il Gestore del Servizio può organizzare un collegamento telematico per il trasferimento periodico delle informazioni necessarie.

2. Per l'anno 2005 l'Unione, per il tramite degli uffici tributi dei comuni, si impegna a trasmettere la banca dati relativa alle utenze del servizio nettezza urbana entro il 31 gennaio 2005. Il Gestore è tenuto a trasmettere all'Unione, senza oneri aggiuntivi, entro 30 giorni dalla cessazione dell'affidamento i dati completi relativi alle utenze dei Comuni aderenti all'Unione suddivisi tra utenze domestiche e non domestiche e con tutte le specifiche necessarie all'elaborazione del Piano tariffario.

## **ARTICOLO 23 – Inizio e cessazione dell'obbligazione tariffaria**

1. L'obbligazione concernente il pagamento della Tariffa decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all'art.3 del presente Regolamento o dalla data – sia antecedente che successiva – espressamente indicata nella denuncia prevista al comma 1, dell'art. 21.

2. La stessa obbligazione si estingue il giorno in cui cessano i presupposti di cui all'art.3 del presente Regolamento o dalla data successiva espressamente indicata nella denuncia prevista al comma 1, dell'art. 21. La cessazione, nel corso dell'anno, debitamente accertata, dà diritto al rimborso della Tariffa eventualmente pagata su base annuale e non dovuta per il periodo successivo alla stessa.

3. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la Tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri, nei modi stabiliti dall'art. 14, comma 2, di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la Tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

4. Ai fini dell'applicazione della Tariffa, le variazioni delle condizioni di assoggettabilità imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie assoggettabile - ivi comprese le variazioni della superficie assoggettabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei soggetti obbligati rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla Tariffa contemplate dall'art. 14 nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei soggetti obbligati - producono i loro effetti dal giorno in cui si accerta siano intervenute effettivamente le già citate variazioni o dalla data espressamente indicata nella denuncia prevista al comma 1, dell'art. 21.

## **ARTICOLO 24 – Attività di Accertamento**

1. Il Gestore del Servizio e della Tariffa provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.

2. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, il soggetto Gestore del Servizio e della Tariffa può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.

3. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma 2 nel termine concesso, il personale incaricato dall'Ente gestore della rilevazione della superficie assoggettabile a Tariffa, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla Tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici.

4. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, la quantificazione della Tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2727 e 2729 del codice civile.

5. Inoltre il soggetto Gestore del Servizio e della Tariffa può:

- a) richiedere l'esibizione di contratti di locazione, affitto e scritture private atte a accertare le date di utilizzo del servizio;
- b) richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
- c) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
- d) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
- e) accedere alle banche dati in possesso dell'Unione o di altri Enti.

Per le operazioni di cui sopra, il soggetto Gestore del Servizio e della Tariffa ha facoltà di avvalersi:

- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni.

## **ARTICOLO 25 - Maggiorazioni a carico degli utenti nel caso di violazione delle obbligazioni previste nel contratto di utenza.**

1. Nel caso di accertata omessa dichiarazione di inizio utenza, il Gestore del Servizio e della Tariffa, in aggiunta alla tariffa della classe di riferimento, applicherà il 25% - per cento - del valore della Tariffa dovuta a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese sostenute di accertamento.

2. Nel caso di accertata omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa, il Gestore del Servizio, qualora la rettifica determini una variazione in aumento della tariffa della categoria di riferimento, oltre alla differenza fra il valore della tariffa applicata e quella nuova risultante dalla variazione omessa, applica il 25% - per cento - su detta differenza a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese sostenute di accertamento.

3. Le maggiorazioni di cui sopra non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore del Servizio e della Tariffa acquisisce periodicamente d'ufficio presso le Anagrafi Comunali, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente, per i quali non sussiste l'obbligo di denuncia di variazione.

3. In caso di mancato o tardivo pagamento, viene applicata una indennità di mora del 6% annua - sei per cento – per ogni giorno di ritardo nei pagamenti.

4. Gli atti con cui si procede al recupero della Tariffa e delle eventuali penalità ed interessi, sottoscritti dal soggetto Gestore del servizio e della Tariffa, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della Tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.

### **ARTICOLO 26 - Fatturazione e riscossione**

1. Il Gestore del Servizio e della Tariffa provvede all'emissione delle fatture per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nei modi prevista dal Contratto di servizio.

2. La relazione annuale prevista dall'art. 8 del D.P.R. n° 158/99 allegata al Piano Finanziario contiene anche le indicazioni in merito alle modalità e cadenza di fatturazione e di pagamento.

3. Non si fa luogo ad alcuna riscossione, quando l'importo del versamento della Tariffa comprensivo delle eventuali sanzioni o penalità ed interessi, risulta inferiore a 10,33 Euro.

4. Il Gestore è tenuto nel trattare i dati degli utenti relativi alla gestione della tariffa rifiuti al pieno ed assoluto rispetto della normativa sulla privacy.

### **ARTICOLO 27 - Rimborsi**

1. L'utente può chiedere il rimborso di quanto pagato in più entro l'anno successivo alla data del pagamento, qualora dimostri non dovute, in tutto o in parte le somme addebitate per mancanza del presupposto, per errore nel calcolo delle superfici e nella applicazione della Tariffa.

2. Il soggetto Gestore del Servizio e della Tariffa effettua il rimborso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse calcolato al tasso legale del periodo di riferimento.

3. Non si fa luogo ad alcun rimborso, quando l'importo della Tariffa comprensivo degli eventuali interessi, risulta inferiore a 10,33 Euro.

### **ARTICOLO 28 - Contestazioni**

1. L'intestatario dell'utenza, che ritenga non conforme alle norme del presente Regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi determinanti ai fini dell'applicazione della Tariffa, inoltra istanza scritta al soggetto Gestore del Servizio e della Tariffa esponendo in modo dettagliato le sue contestazioni.

2. Il soggetto Gestore del Servizio e della Tariffa risponde in forma scritta all'istanza entro 90 giorni dalla data di ricevimento della suddetta contestazione scritta.

## **CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI**

### **ARTICOLO 29 - Prescrizione**

1. Il Servizio deve essere fatturato entro il 31 dicembre del decimo anno successivo il periodo cui si riferisce.

### **ARTICOLO 30 – Abolizione della Tassa Rifiuti solidi urbani**

1. Dal 1° gennaio 2005 è abolita la Tassa rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III° del D.Lgs. n° 507/1993 e successive modificazioni.

2. I presupposti di imposizione relativi alla Tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente Tariffa sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del D.Lgs. n° 507/1993 e successive modificazioni.

### **ARTICOLO 31 – Rinvio ad altre disposizioni di legge o regolamentari**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n° 22/1997 e nel D.P.R. n°158/1999, nonché alle norme di legge richiamate a quelle contenute nei regolamenti adottati dal soggetto Gestore del Servizio e della Tariffa e/o dall'Unione.

### **ARTICOLO 32 – Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2005.